

## STATUTO DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

### ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE DEL CONSORZIO

1. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), per la gestione associata di servizi e l'esercizio di funzioni ammesse dalla legge, è costituito il Consorzio denominato "CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA".

avente sede in comune di TRESCORE BALNEARIO (BG).

Gli "Enti fondatori" del Consorzio sono:

COMUNITA' MONTANA VAL CAVALLINA

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

COMUNE DI BIANZANO

COMUNE DI CASAZZA

COMUNE DI ENDINE GAIANO

COMUNE DI ENTRATICO

COMUNE DI GAVERINA TERME

COMUNE DI GRONE

UNIONE COMUNI MEDIA VAL CAVALLINA

COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO COMUNE DI RANZANICO

COMUNE DI SPINONE AL LAGO

COMUNE DI ZANDOBBIO

COMUNE DI CENATE SOPRA (atto C.C. N. \_\_/\_\_)

2. A tali Enti se ne possono consorzare altri nei modi previsti dalla legge. A tali nuovi "Enti aderenti" competono diritti e obblighi particolari rispetto a quelli riconosciuti agli Enti fondatori e comunque espressamente disciplinati dal presente statuto.

3. Tutte le dizioni contenute nel presente statuto e genericamente riferite agli Enti consorziati, devono intendersi riferite ai soli Enti fondatori, salva diversa espressa previsione statutaria.

4. Il Consorzio è dotato di autonoma struttura organizzativa, autonomia patrimoniale, personalità giuridica pubblica (non commerciale), autonomia negoziale.

5. Al Consorzio si applicano le norme sugli enti locali ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, fatte salve deroghe ammesse dalla legge.

### ART. 2 - Oggetto

1. Il Consorzio è costituito allo scopo di gestire, in modo coordinato e nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestioni associate, i servizi e le funzioni ammesse dalla legge in esso associati dagli Enti locali consorziati per una maggiore efficienza ed adeguatezza degli stessi e in coerenza con le peculiari esigenze del

territorio, così come espresse dagli stessi Enti che lo rappresentano nel Consorzio medesimo. I servizi possono essere, altresì, gestiti secondo gli istituti e le norme previste dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) e dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016 s.m.i.).

Gli ambiti generali in cui opera il Consorzio, con esclusione di ogni attività imprenditoriale, sono quelli inerenti:

- a) servizi sociali;
- b) servizi scolastici;
- c) promozione dello sviluppo turistico;
- d) servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

2. Il Consorzio, in particolare, è costituito per svolgere direttamente attività che non rappresentano in alcun modo lo svolgimento di attività imprenditoriale, ricollegabili ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale della Val Cavallina ed a livello di ambito territoriale.

3. Il Consorzio potrà provvedere all'affidamento di ogni altro servizio delegato dagli Enti consorziati, nonché alla gestione dei beni patrimoniali apportati, delle reti e delle partecipazioni societarie.

4. I rapporti intercorrenti tra gli Enti facenti parte del Consorzio ed il Consorzio stesso vengono, di volta in volta, regolati da apposita convenzione.

5. Il Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea, può sottoscrivere accordi per la gestione di servizi e funzioni previste dalla legge anche con comuni non soci, quando ciò risponda a criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

6. Il Consorzio viene costituito con l'obiettivo primario di assicurare la gestione dei servizi di competenza istituzionale del Consorzio stesso, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Inoltre, il Consorzio assicura la gestione e la valorizzazione del patrimonio apportato dagli Enti costituenti ed integrato nel tempo, nel rispetto dei criteri di cui sopra.

#### ART. 3 - DURATA, CESSAZIONE, MODIFICHE STATUTARIE E RECESSO

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato e lo stesso può cessare solo a seguito dell'adozione di una delibera da parte dei 2/3 degli organi assembleari degli enti fondatori che manifesti tale volontà.

2. Le proposte di modifiche e/o integrazioni dello Statuto possono essere presentate da uno o più Enti componenti il Consorzio o da uno degli organi consortili.

3. L'eventuale recesso dal Consorzio da parte di un ente associato, può essere esercitato solamente entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno e avrà decorrenza effettiva dal 1° gennaio dell'anno successivo. Deve essere presentato esclusivamente per iscritto, entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata A.R. In ogni caso, fatto salvo l'espresso previo assenso da parte dell'Assemblea Consortile, tale facoltà di recedere dal Consorzio potrà essere esercitata dai consorziati non prima che siano trascorsi almeno cinque (5) anni dalla data di effettiva adesione al Consorzio. In caso di recesso l'ente recedente non ha diritto a ricevere la liquidazione della quota parte del capitale di dotazione. Solamente in caso di scioglimento ed in sede di liquidazione del Consorzio potrà, su espressa richiesta scritta, avere diritto alla liquidazione di una quota del patrimonio consortile, in base ai criteri stabiliti da un apposito regolamento approvato dall'assemblea

consortile degli Enti fondatori, mentre per il patrimonio acquisito successivamente alla data di costituzione avranno diritto alla liquidazione delle relative quote anche i soci aderenti che, in ogni caso, hanno contribuito alla costituzione della parte di patrimonio eccedente quello originario.

#### ART. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - QUOTE FINANZIARIE

1. L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati fondatori nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato. A ciascun componente spetta una identica quota di partecipazione, secondo il principio di uguaglianza e un uguale di diritto di voto.
2. Le quote di partecipazione ed eventuali trasferimenti, destinati alla copertura di spese generali, sono a carico degli Enti fondatori e sono ripartite in quota fissa procapite per ogni Ente consorziato fondatore (con esclusione della Comunità Montana Val Cavallina, ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, salvo sua diversa e autonoma decisione). La ripartizione delle spese tra gli Enti locali fondatori consorziati è deliberata dall'Assemblea consortile.
3. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie o con le risorse assegnate per il conseguimento di specifiche finalità, i costi residui sono ripartiti tra gli Enti fondatori consorziati, secondo criteri di volta in volta stabiliti dall'Assemblea consortile, anche in base agli investimenti da effettuare e all'eventuale apporto finanziario richiesto al singolo Ente fondatore.
4. Per ciò che concerne le prestazioni di ulteriori servizi specifici rispetto a quelli oggetto di gestione in forma associata, le richieste pervenute dai singoli Enti consorziati verranno preventivamente concordate. Per ogni altro tipo di spesa, il riparto avverrà sulla base di criteri determinati, di volta in volta, da parte dell'Assemblea consortile.
5. L'ammontare delle quote dovute sulla base dei precedenti commi e le modalità di versamento, saranno comunicate dal Consorzio agli Enti consorziati, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
6. L'ingresso di nuovi Enti comporterà comunque, a loro carico, il versamento di una quota finanziaria di accesso, determinata direttamente dall'Assemblea Consortile degli "Enti fondatori". In ogni caso gli Enti che aderiscono successivamente alla costituzione del Consorzio, salva contraria e unanime delibera dell'assemblea consortile degli Enti fondatori, assumono la qualifica di "Enti aderenti". Ad essi non compete alcun diritto sul patrimonio del Consorzio, neppure in caso di scioglimento dello stesso, tranne quanto previsto per il patrimonio acquisito successivamente alla loro adesione e regolato all'ultimo capoverso dell'articolo precedente. Gli Enti aderenti partecipano all'assemblea consortile degli Enti fondatori del Consorzio a titolo consultivo e a loro competono esclusivamente i diritti e gli obblighi disciplinati dal presente statuto.
7. L'Assemblea consortile potrà anche esonerare gli Enti subentranti dal pagamento di tale quota, qualora ne avvisi l'opportunità e con motivata deliberazione.

#### ART. 5 - ORGANI DI GOVERNO DEL CONSORZIO

1. Sono organi di governo del Consorzio:
  - L'Assemblea consortile degli Enti fondatori;
  - Il Consiglio di Amministrazione (CDA);
  - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

## ART. 6 - ASSEMBLEA CONSORTILE - COMPOSIZIONE - PRESIDENZA

1. L'assemblea consortile, secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 7 del presente statuto, è composta dai legali rappresentanti in carica degli Enti consorziati, o dai loro delegati, i quali devono comunque essere in possesso dello *status* di assessore o consigliere comunale o di membro in carica dell'assemblea della Comunità montana o, comunque, di rappresentante dell'ente consorziato secondo il rispettivo Statuto.
2. Ogni rappresentante degli Enti consorziati fondatori esprime, in sede assembleare, uno ed un solo voto. Gli Enti aderenti esprimono nell'assemblea, secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente statuto, uno ed un solo voto, relativamente alle modalità di controllo dei servizi affidati direttamente al Consorzio.
3. La delega della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea deve essere presentata, in forma scritta, da parte del delegato, prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea.
4. In caso di rinnovo degli organi di governo di uno degli Enti consorziati fondatori, la sostituzione del componente in seno all'assemblea consortile avviene automaticamente con la presa d'atto, da parte dell'assemblea, della nomina, da parte dell'ente consorziato fondatore, del nuovo componente. Il mandato di rappresentanza cessa quindi di diritto, quando il Sindaco/Presidente è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l'eventuale delega.
5. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del CDA, che viene sostituito, in caso di temporanea impossibilità o decadenza, dal vice presidente fino alla nuova nomina. In caso di decadenza anche del vice presidente, quest'ultimo viene temporaneamente sostituito dal consigliere più anziano per età anagrafica.

## ART. 7 ASSEMBLEA – FUNZIONI

1. L'assemblea consortile determina gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari. In particolare, l'assemblea consortile delibera in ordine ai seguenti atti:
  - a) nomina, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il presidente del Consorzio, il consiglio di amministrazione e il revisore del conto;
  - b) decadenza e revoca dei membri del consiglio di amministrazione, nei casi previsti dal presente Statuto e nelle ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e provinciali;
  - c) approvazione dei regolamenti del Consorzio;
  - d) approvazione dei programmi, progetti generali, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e conti consuntivi;
  - e) approvazione di convenzioni e accordi per la gestione di servizi pubblici e funzioni ammesse dalla legge;
  - f) fissazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, società ed associazioni;
  - g) ratifica, entro 60 giorni a pena di decadenza, delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dal consiglio di amministrazione in materia di variazione di bilancio;
  - h) costituzione di società ed altri enti di diritto privato, acquisto e dismissione di partecipazioni societarie;
  - i) elaborazione, tramite deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, di direttive vincolanti per gli organi consortili in tema di linee strategiche ed operative del Consorzio, con particolare

riferimento alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali delegati al Consorzio, *ivi* compresa la decisione di affidarne la gestione a compagini societarie o altri soggetti di diritto pubblico o privato;

l) diritto di veto, espresso a maggioranza assoluta dei propri componenti sulle iniziative o decisioni in tema di servizi pubblici locali degli organi consortili ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività di riferimento, da esprimere entro 60 giorni dall'assunzione della iniziativa o della decisione;

m) approvazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, dei criteri generali inerenti la determinazione delle quote e degli oneri per la fruizione dei servizi consortili nonché delle procedure di verifica della gestione del servizio; n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, nonché le relative permute;

2. L'eventuale affidamento diretto da parte del Consorzio dei servizi pubblici delegati a compagini societarie a capitale pubblico deve essere deliberato dall'assemblea consortile sulla base della sussistenza dei relativi requisiti di legittimità, con particolare riferimento all'esistenza di un rapporto di controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi tra Consorzio e compagine affidataria, in conformità alla normativa vigente e allo stato della elaborazione giurisprudenziale, comunitaria e nazionale, in tema. In particolare, lo statuto della società affidataria e il contratto di servizio stipulato dalla stessa con il Consorzio, dovranno prevedere che l'assemblea consortile sia abilitata a esercitare nei confronti degli organi societari della compagine affidataria diretta le stesse funzioni che, ai sensi del comma precedente, la medesima è abilitata ad esercitare nei confronti degli organi consortili in tema di gestione dei servizi pubblici locali, in quanto compatibili, con precipuo riferimento al diritto di nomina degli organi societari, al diritto di impartire direttive vincolanti in ordine alla gestione strategica ed operativa della società, al diritto di veto sulle deliberazioni societarie ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio di riferimento, all'approvazione della disciplina tariffaria e delle procedure di verifica della gestione del servizio, oltre che al diritto di revocare l'affidamento qualora vengano meno le condizioni di legittimità dell'affidamento diretto come fissate dalla legge o dalla giurisprudenza in caso di mancato adeguamento entro 60 giorni da una richiesta in tal senso da parte dell'assemblea consortile.

3. In ogni caso, spetta sempre e comunque a ciascun ente consorziato che abbia associato nel Consorzio la gestione di servizi pubblici locali e limitatamente all'esercizio sul proprio territorio del servizio associato, compatibilmente con le direttive e le determinazioni espresse dall'assemblea consortile nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la possibilità di poter efficacemente controllare il servizio affidato secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Nel caso specifico in cui gli Enti aderenti affidino direttamente un servizio al Consorzio, gli stessi, in ossequio ai principi di cui al comma 3 del presente articolo, vengono anch'essi convocati, unitamente agli Enti fondatori, dal presidente dell'Assemblea consortile e partecipano ai lavori della stessa, con diritto di voto, limitatamente alla discussione dei punti all'ordine del giorno riguardanti l'espletamento delle modalità di controllo analogo dei servizi pubblici affidati direttamente da parte del Consorzio a compagini societarie a capitale pubblico. L'assemblea consortile "integrata" è composta dai legali rappresentanti in carica degli Enti consorziati fondatori, o dai loro delegati e dai legali rappresentanti in carica degli Enti aderenti, o dai loro delegati, i quali devono anch'essi comunque essere in possesso dello *status* di assessore o consigliere comunale.

## ART. 8 - PRIMA ADUNANZA

1. Al fine di consentire una corretta transizione delle competenze ed una continuità gestionale nella fase di avvio del nuovo Consorzio, il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio sono, sino al 31 dicembre 2009 e comunque sino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, rispettivamente il Presidente e i componenti del Direttivo della Comunità montana della Valle Cavallina

attualmente in carica. Nella prima seduta l'Assemblea, preliminarmente, prende atto del suo insediamento e della sua composizione.

2. Il consigliere più anziano convoca la prima adunanza dell'Assemblea Consortile con avviso di convocazione da inviare almeno 5 giorni prima della seduta e la presiede.

#### ART. 9 - CONVOCAZIONE E RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea del Consorzio è convocata e presieduta dal suo Presidente, ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in quanto a ciascun consorte è assegnata identica quota ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, ed, in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno, è valida quando siano presenti membri che rappresentino almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea stessa.

2. Ciascun ente locale consorziato ha diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea al Presidente, il quale è tenuto a procedere in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Le riunioni dell'Assemblea Consortile sono pubbliche. Esse possono essere dichiarate segrete con decisione dell'Assemblea stessa, qualora si debba discutere su questioni concernenti persone.

4. L'Assemblea consortile viene convocata almeno due volte l'anno.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea viene presieduta dal Vice-Presidente, da nominarsi contestualmente alla nomina del Presidente dell'Assemblea e nel proprio seno.

6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, deve pervenire ai componenti dell'Assemblea Consortile anche a mezzo fax o Posta Elettronica Certificata, nei seguenti termini:

- almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- almeno 24 ore prima dell'adunanza, nei casi di urgenza e per argomenti aggiunti rispetto a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

#### ART. 10 - MODALITÀ' DI VOTAZIONE

1. Le votazioni dell'Assemblea sono di regola palesi, salvo quanto stabilito al successivo comma 2, ed avvengono, di norma, per alzata di mano.

2. Le votazioni su questioni concernenti persone, su decisione dell'Assemblea, possono essere effettuate a scrutinio segreto.

3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei membri dell'Assemblea presenti alla seduta, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate dal presente Statuto ovvero dal regolamento dei lavori dell'Assemblea consortile, da approvarsi da parte della Assemblea stessa, ovvero dal presente Statuto.

4. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece, che si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al Presidente ed allontanarsi dall'aula prima della discussione del punto iscritto all'ordine del giorno.

5. Il Responsabile della gestione del Consorzio partecipa alle sedute dell'Assemblea consortile con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni. Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Responsabile della gestione del Consorzio o suo delegato. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Responsabile di gestione e ad esse si applicano, per analogia ed in quanto applicabili, le stesse regole previste per le deliberazioni del Consiglio Comunale.

#### ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE – DURATA - ELEZIONE - PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Amministrazione, organo esecutivo del Consorzio, provvede all'amministrazione del Consorzio e delibera in merito a tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea consortile, è composto da cinque membri, di cui uno è il presidente. Un numero massimo di due componenti è espressione dei soci aderenti, come deliberato dall'Assemblea. Il CDA dura in carica cinque anni e deve essere rinominato entro quarantacinque giorni dalla scadenza. I consiglieri esercitano le loro funzioni fino al rinnovo del Consiglio, anche al fine di dare completa attuazione agli strumenti programmatici di mandato.

2. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente e presiede altresì l'Assemblea consortile.

3. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale previsti dalla legge. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in particolare, sono scelti tra i componenti dell'Assemblea nel proprio seno, ovvero tra gli amministratori locali degli Enti partecipanti al Consorzio, e, in ogni caso, la composizione deve rispettare la normativa per tempo vigente, in materia di composizione degli organi consortili.

4. La elezione del Presidente e dei componenti del consiglio di Amministrazione avviene con voto segreto a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

5. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 45 giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.

6. Non possono ricoprire la carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono: i legali rappresentanti, i consiglieri, i dirigenti e i dipendenti delle società degli Enti locali con capitale pubblico totalitario o maggioritario, che svolgano attività di gestione ed erogazione di servizi ricevuti in affidamento dal Consorzio. Tale incompatibilità si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

7. Nel caso in cui, nel corso del mandato quinquennale, si svolgano elezioni amministrative in uno o più dei comuni consorziati, i componenti del Consiglio di Amministrazione, già amministratori di detti comuni, decadono e sono sostituiti con deliberazione assembleare, nel termine di quarantacinque giorni dalla data della proclamazione degli eletti. Qualora il numero dei componenti decaduti sia pari o superiore alla metà dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione decade e deve essere nominato ex novo nel termine di quarantacinque giorni dalla data della proclamazione degli eletti.

#### ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Rientra nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione l'adozione degli atti riguardanti:

- a) il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed approvazione dotazione organica del personale;
- b) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale ed i piani occupazionali;

- c) la nomina del Responsabile della gestione del consorzio;
- d) i progetti finalizzati per i dipendenti extra orario lavorativo e le turnazioni;
- e) gli schemi di bilancio e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) le deliberazioni d'urgenza relative alle variazioni di bilancio, da sottoporre entro 60 giorni a ratifica dell'Assemblea;
- g) le anticipazioni di tesoreria;
- h) gli atti di prelevamento dal fondo di riserva, da comunicare all'Assemblea;
- i) i costi da addebitare agli utenti dei servizi a domanda;
- l) i progetti specifici relativi alle attività consortili;
- m) tutti gli atti residuali di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze dei responsabili dei settori/uffici.

2. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e si conforma alle direttive vincolanti in tema di servizi pubblici locali espresse dalla medesima, adeguandosi all'esercizio delle prerogative assembleari previste dall'art. 7 del presente Statuto. Il mancato adeguamento costituisce giusta causa di revoca degli amministratori.

#### ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE - SEDUTE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere anziano del consiglio di amministrazione.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Possono comunque essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione i tecnici esperti nelle materie oggetto dell'attività consortile.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
4. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzione consultiva, il Responsabile della gestione, che ne redige verbale, sottoscrivendolo unitamente al Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso la riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

#### ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'ASSEMBLEA

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento, al Consigliere anziano, spetta:
  - a) di rappresentare legalmente l'Ente;
  - b) di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
  - c) di vigilare sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;



- d) di sovrintendere al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) di nominare, designare e revocare i rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa;
- f) di esercitare tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;
- g) di curare le relazioni esterne;
- h) di promuovere le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, inclusa la resistenza in giudizio, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
- i) di sovrintendere agli uffici e servizi consortili e vigila sull'ordinato svolgimento delle relative attività;
- l) di sottoscrivere le convenzioni con altri enti locali o pubbliche amministrazioni;

2. Il Presidente può delegare, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, parte delle proprie competenze. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse viene data notizia all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 15 – DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Presidente dell'Assemblea, del Presidente del consiglio di amministrazione e dei singoli componenti degli organi collegiali consortili, da indirizzarsi agli organi di appartenenza, devono essere presentate per iscritto e personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Consorzio nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato di data non anteriore a 5 giorni.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente operative.

4. Le dimissioni dei componenti degli organi collegiali consortili comportano la loro sostituzione immediata.

#### ART. 16 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del Consorzio si fa esplicito rinvio alla vigente legge sull'ordinamento degli Enti locali.

2. In particolare, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Presidente del Consorzio non possono far parte del consiglio di amministrazione, né essere nominati rappresentanti del Consorzio stesso.

#### ART. 17 - INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA

1. Sono quelle spettanti agli organi di governo del Consorzio, a nel rispetto della normativa al tempo vigente.

2. I provvedimenti relativi sono adottati dall'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci di previsione.

3. I componenti degli organi collegiali del Consorzio possono rinunciare, con atto deliberativo dell'organo collegiale competente, in tutto o in parte, alle loro indennità, che non sono comunque cumulabili con quelle derivanti da altri incarichi di natura politico-amministrativa.

#### ART. 18 – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

1. All'ordinamento degli uffici e servizi e del personale del consorzio, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nella pubblica amministrazione, nonché quelle previste nel D.Lgs. 267/2000.

2. Il consorzio disciplina con proprio regolamento, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e servizi, in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

#### ART. 19 - IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE

1. Spetta al Responsabile della gestione del consorzio - titolare di incarico di posizione organizzativa (ai sensi del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali) - la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri dettati dallo statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione è attribuita ai responsabili di uffici e servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano al Responsabile di gestione tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico degli organi di governo dell'ente

3. Il responsabile della gestione è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

4. Qualora la complessità dei servizi e delle funzioni svolte dal consorzio e l'aumento del numero dei dipendenti dello stesso richiedano un'organizzazione articolata su più settori, la responsabilità degli stessi ulteriori settori è prioritariamente affidata attraverso accordi con altri comuni o pp.aa. anche al fine di ottimizzare i relativi oneri economici.

#### ART. 20 – UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO

1. Il Responsabile della gestione si avvale di un Ufficio di supporto e consulenza tecnico-giuridica composto da Segretari comunali e/o dipendenti in servizio presso i comuni associati.

2. L'Ufficio di cui al comma precedente è nominato dal Presidente, previo assenso del personale interessato e d'intesa con i rispettivi Sindaci. Esso non comporta oneri per il consorzio.

#### ART. 21 – PRINCIPI CONTABILI E ORDINAMENTO CONTABILE

In materia di principi contabili generali e di ordinamento finanziario e contabile il consorzio, ente strumentale dei comuni e della comunità montana, applica quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000.

## ART. 22 - CAPITALE DI DOTAZIONE E MEZZI FINANZIARI

1. Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito, inizialmente, dai beni apportati dalla Comunità Montana Val Cavallina (ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) e successivamente dai fondi che risultano iscritti in bilancio alla chiusura dell'ultimo esercizio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento operato sulla base del rendiconto di gestione. Il patrimonio apportato dalla Comunità Montana Val Cavallina, ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, può essere integrato, anche in fase di costituzione del Consorzio, da quote in denaro versate dai singoli Enti fondatori.

2. Dei beni del Consorzio viene redatto inventario con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. In caso di scioglimento del Consorzio il fondo di dotazione dell'Ente verrà liquidato, a cura di un Commissario liquidatore, tra gli Enti fondatori facenti parte del Consorzio in base ai criteri stabiliti da un apposito regolamento approvato dall'assemblea consortile degli Enti fondatori. Il regolamento dovrà comunque tener conto dei seguenti principi generali:

- per i beni apportati in sede di costituzione del Consorzio vi dovrà essere una ripartizione pro-quota agli Enti fondatori;

- per gli investimenti straordinari effettuati dopo la costituzione del Consorzio, la ripartizione dovrà invece tener conto della percentuale di contributo finanziario effettivamente apportato dall'Ente fondatore o socio aderente interessato direttamente all'investimento straordinario.

4. I mezzi finanziari utili al funzionamento del Consorzio sono rappresentati da:

- Canoni dovuti per l'uso delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato.

- Utili derivanti dalle quote di partecipazione nelle società, se non destinati diversamente.

- Trasferimenti, statali, regionali, provinciali o da altri soggetti pubblici o privati assegnati per finalità rientranti nelle competenze Consorziali.

- Trasferimenti e contributi erogati quali compartecipazione al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui già in essere e in capo alla Comunità Montana Val Cavallina, ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, o successivamente approvati dagli enti di competenza.

- Introiti per prestazioni e attività connesse con le proprie attività istituzionali e gestionali.

5. Le quote di partecipazione ed eventuali trasferimenti, destinati alla copertura di spese generali, sono a carico degli Enti fondatori e sono ripartite in quota fissa procapite per ogni Ente consorziato fondatore (con esclusione della Comunità Montana Val Cavallina, ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, salvo sua diversa e autonoma decisione). La ripartizione delle spese tra gli Enti locali fondatori consorziati è deliberata dall'Assemblea consortile.

6. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie o con le risorse assegnate per il conseguimento di specifiche finalità, i costi residui sono ripartiti tra gli Enti fondatori consorziati, secondo criteri di volta in volta stabiliti dall'Assemblea consortile, anche in base agli investimenti da effettuare e all'eventuale apporto finanziario richiesto al singolo Ente fondatore.

7. Il Consorzio potrà disporre altresì delle seguenti entrate:

- a) contributi statali, regionali, comunitari, provinciali o di altri enti;
- b) alienazione di beni patrimoniali disponibili;

- c) altre fonti istituzionali previste *ex lege*;
- d) quota trasferita dagli Enti consorziati;
- e) introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie attività istituzionali e gestionali.

8. Tutti i beni apportati in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dal consorzio, sono iscritti nella contabilità del Consorzio, nel libro cespiti e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari e nel libro soci delle società partecipate.

#### ART. 23 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. Il consiglio di amministrazione attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi del Consorzio che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi. Gli Enti consorziati fondatori possono essere chiamati a garantire, pro-quota nei modi di legge, i mutui che il Consorzio accenderà per sviluppare la propria azione.

#### ART. 24 - IL REVISORE DEI CONTI

1. La revisione economico-contabile è affidata ad un solo revisore nominato dall'Assemblea del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il revisore deve essere scelto: tra gli iscritti all'albo dei Revisori ufficiali dei conti o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

3. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto al proprio incarico.

4. Il Revisore collabora con il Consiglio di amministrazione ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il Revisore del conto adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione. Esso attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione sul conto consuntivo. Nella stessa relazione, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. Il Revisore può assistere in veste consultiva, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario.

6. Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al revisore è pari a quello previsto dalla legge per i revisori dei conti dei comuni con popolazione di 15.000 abitanti.

## ART. 25 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, l'Assemblea consortile definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi e ricavi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, il Consiglio di amministrazione propone immediatamente all'Assemblea consortile i provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

## ART. 26 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio di amministrazione ad un istituto di credito con procedura di evidenza pubblica che disponga almeno di una sede operativa nel comune sede degli uffici del Consorzio.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Consorzio ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

## ART. 27 - FORME NEGOZIALI - CONTRATTI

1. Con apposito regolamento saranno disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni, le locazioni, le vendite, gli acquisti e le permuta e l'affidamento dei servizi in genere, secondo i principi e con le modalità indicate dalla normativa, anche comunitaria, vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Lo stesso regolamento determina la natura ed il limite massimo delle spese che è possibile sostenere in economia, nonché le modalità di effettuazione delle stesse.

## ART. 28 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Consorzio promuove la cooperazione con gli utenti allo scopo di raggiungere il migliore gradimento del servizio e la sua ottimale distribuzione sul territorio degli Enti Consorziati.

A tal fine il Consorzio:

- a) promuove assemblee, dibattiti od incontri, indetti da organismi di partecipazione, con la popolazione degli Enti consorziati, diretti ad attivare interventi sull'organizzazione dei servizi e la migliore gestione degli stessi;
- b) assicura che alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini sia data adeguata risposta;
- c) assicura, anche attraverso un proprio ufficio di statistica, periodiche indagini sul gradimento dei servizi offerti agli utenti;
- d) comunica periodicamente agli Enti associati i servizi di vigilanza erogati nell'ambito territoriale di ogni Ente e l'ammontare delle sanzioni introitate, suddivise per numero, per quantità, per territorio e per materia.

#### ART. 29 - ALBO PRETORIO CONSORTILE

1. Gli atti degli organi del Consorzio che devono essere pubblicati in base a disposizioni di legge, del presente Statuto o del regolamento di accesso, vengono affissi in apposito spazio destinato ad Albo Pretorio Telematico consortile nella sede del Consorzio ed inviati ai Comuni consorziati per analoga pubblicazione.

#### ART. 30 - ACCESSO AGLI ATTI

- 1. Il Consorzio assicura ai cittadini singoli o associati degli Enti facenti parte del Consorzio l'accesso agli atti delle Amministrazioni consorziate.
- 2. Apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e la disciplina del rilascio di copie di atti.
- 3. Il regolamento determina altresì, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 241/90 e s.m.i., i tempi di ciascun procedimento, individua i responsabili dei procedimenti e dell'adozione del provvedimento finale, detta le norme che assicurano ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e regola la possibilità per gli interessati di formulare osservazioni e riceverne risposta.
- 4. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di intervenire nel procedimento.

#### ART. 31 - REGOLAMENTI

1. Nel rispetto della Legge e dello Statuto, il Consorzio adotta regolamenti per il proprio funzionamento e per la gestione dei servizi indicati nel presente statuto. Il regolamento per l'accesso assicura adeguate forme di consultazione dei regolamenti.

#### ART. 36 Modifiche statuto

- 1. Le modifiche allo statuto entrano in vigore con l'approvazione delle relative deliberazioni da parte degli enti fondatori.
- 2. L'assemblea consortile prenderà atto delle modifiche intervenute, con propria deliberazione, entro trenta giorni dall'approvazione da parte degli enti fondatori.

#### ART. 37 – Mutamenti soggettivi

1. In caso di mutamenti soggettivi degli enti associati nel consorzio, sia in forma di aggregazione tra enti sia nel caso di scioglimento della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi o dell'Unione Media Val Cavallina, il consorzio prosegue la prestazione dei servizi già erogati ai territori ed alle comunità dei predetti enti, sino all'adozione dei provvedimenti ed alla stipula degli accordi finalizzati a regolare la partecipazione degli eventuali nuovi enti al consorzio e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
2. Nel corso del periodo transitorio di cui al precedente comma, è assicurata la partecipazione all'attività dell'Assemblea da parte dei rappresentanti degli enti oggetti di trasformazione.